Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 20 maggio 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 20 MAGGIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1980. — **Poligrafico Roggero e Tortia, società per azioni, in Beinasco:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1980. — **Metalcastelli - Industria lavorazioni meccaniche affini, società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **Tosimobili, società per azioni, in Rovigo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1980. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, sezione di credito agrario di miglioramento, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1980. — **Sarom finanziaria, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1980. — **Fiat, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1980. — **Giacomo Val - Officine di stampaggio e lavorazioni meccaniche, società per azioni, in Rivara:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1980. — **Elastor, società per azioni, in Cumiana:** Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1980. — **Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1980. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1980. — **S.A.L.T. - Società autostrada ligure toscana per azioni, in Lido di Camaiore:** Obbligazioni sorteggiate l'8 maggio 1980. — **Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1980. — **Bassani Ticino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50% - 1962 L. 460.000.000 » sorteggiate il 5 maggio 1980. — **Bassani Ticino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50% - 1967 lire 500.000.000 » sorteggiate il 5 maggio 1980. — **A.G.A.R. - Azienda gestione alberghi ristoranti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1980.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Martedì 29 aprile 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Geoffrey Gabotsewe Garebamono, ambasciatore del Botswana, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4510)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1980, n. **186.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e di S. Ambrogio, in Spigno Monferrato.

N. 186. Decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acqui Terme 11 agosto 1978, integrato con dichiarazione 12 agosto 1978, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria, in frazione Rocchetta del comune di Spigno Monferrato (Alessandria), e di S. Ambrogio, nel medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1980
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1980, n. **187.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Zeno vescovo e martire, in Verona, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Zeno vescovo e martire, nel quartiere Z.A.I. del comune di Verona. La chiesa stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta da mons. Alfeo Perobelli con atto pubblico 1° dicembre 1971, n. 17356 di repertorio, a rogito dott. Silvio Canal, notaio in Verona, consistente in un appezzamento di terreno sito in comune di Verona, descritto nella perizia giurata 19 maggio 1976 dell'ing. Enea Ronca e valutato L. 19.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, sul quale insiste l'edificio sacro, la casa canonica e i locali per il ministero pastorale.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1980
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1980, n. **188.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di San Bartolomeo e di San Giulio, in Lesa.

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° febbraio 1978, integrato con dichiarazione 4 gennaio 1979, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di San Bartolomeo, in frazione Calogna del comune di Lesa (Novara), e di San Giulio, in frazione Comnago dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1980
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1980, n. **189**.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero denominato « Abbazia dei SS. Pietro e Andrea », in Novalesa.

N. 189. Decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero denominato « Abbazia dei SS. Pietro e Andrea », in Novalesa (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1980
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 295

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 1980.

Proroga per un triennio del Comitato nazionale per i problemi della popolazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1976, col quale venne costituito, per un triennio, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato nazionale col compito di studiare il problema della popolazione nei suoi molteplici aspetti e di coordinare le iniziative, anche allo scopo di consentire una migliore partecipazione italiana alle riunioni promosse dalle organizzazioni internazionali sul problema sopra citato;

Visti i successivi decreti in data 27 gennaio 1977, 10 febbraio 1978 e 15 gennaio 1979 coi quali è stata modificata la composizione del Comitato medesimo;

Considerato che occorre procedere alla proroga per un ulteriore triennio del Comitato sopra indicato;

Viste le designazioni pervenute dalle amministrazioni e dagli istituti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato nazionale per i problemi della popolazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri col compito descritto nelle premesse, è prorogato per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il Comitato predetto è composto come segue:

on. dott. Maria Eletta Martini, presidente;

dott. Vittorio Raimondo, dirigente superiore, rappresentante effettivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Pietro Ercole Ago, consigliere di legazione, rappresentante effettivo del Ministero degli affari esteri;

dott. Emilio D'Acunto, vice prefetto dirigente superiore, e dott. Sabato Malinconico, vice prefetto ispettore aggiunto, rispettivamente rappresentanti effettivo e supplente del Ministero dell'interno;

prof. Alberto Zuliani, docente di statistica aperta presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, rappresentante effettivo del Ministero della pubblica istruzione;

dott. Giorgio Clementi, primo dirigente, rappresentante effettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

prof. Carlo Vetere, dirigente generale medico, e dott. Enzo Scozzarella, primo dirigente medico, rappresentanti effettivi del Ministero della sanità;

dott. Luigi Pinto, direttore generale, e prof. Marcello Natale, ispettore generale, rappresentanti effettivi dell'Istituto centrale di statistica;

prof.ssa Nora Federici e prof. Antonio Golini dell'istituto di demografia dell'Università di Roma, professor Bernardo Colombo dell'istituto di statistica dell'Università di Padova, prof. Athos Bellettini dell'istituto di statistica dell'Università di Bologna, prof. Massimo Livi Bacci dell'Università di Firenze, in qualità di esperti in demografia;

dott. Mario Bonaccini, dirigente superiore in servizio presso il gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretario del Comitato.

Art. 3.

Al Comitato medesimo potranno essere invitati a partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni od istituti, in caso di necessità, per la trattazione di specifici argomenti per i quali sia richiesta una competenza particolare.

Art. 4.

La segreteria del Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Ai partecipanti, ai componenti e al segretario del Comitato sono corrisposti, in quanto spettino i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, nonché il trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, con l'equiparazione a dirigente generale degli eventuali estranei alla pubblica amministrazione.

La relativa spesa graverà sul cap. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 203

(4756)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1980.

Revoca al consorzio agrario provinciale di Catanzaro dell'autorizzazione all'esercizio di magazzino generale, per prolungata inattività.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1950, con il quale il consorzio agrario provinciale di Catanzaro è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Catanzaro e varie succursali nella provincia;

Vista la deliberazione n. 49 del 4 marzo 1980, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, considerata la prolungata inattività del predetto magazzino generale, quale risulta dagli atti d'ufficio e da nota del 28 ottobre 1977 dello stesso consorzio, ha proposto la revoca dell'autorizzazione attribuita con il decreto ministeriale 26 luglio 1950, sopra citato;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata al consorzio agrario provinciale di Catanzaro l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale 26 luglio 1950, ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate con sede principale in Catanzaro e succursali in: Andali (Botricello), Catanzaro Marina, Cirò Marina, Crotone, Cutro, Nicastro, Sant'Eufemia Lamezia, Vibo Valentia Marina.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4792)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere relative agli impianti costituenti il ripetitore TV 2ª rete di Otranto.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modifiche;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nel corso dell'adunanza n. 17 del 18 aprile 1978 concernente l'approvazione di massima del piano triennale degli investimenti 1978-80 presentata dalla concessionaria RAI;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nel corso dell'adunanza n. 1437 del 20 aprile 1978;

Vista la nota prot. DCSR/3/1/13303/2/44/Urg datata 19 ottobre 1978, con la quale è stato approvato il piano tecnico particolare relativo alla realizzazione degli impianti e reti singole previste nel piano di massima;

Vista l'istanza datata 30 novembre 1979, con la quale la concessionaria RAI chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione dell'impianto ripetitore della 2ª rete TV di Otranto (Lecce);

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente la più idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità nonchè l'urgenza e l'indifferibilità degli impianti di cui trattasi per assicurare il buon funzionamento del servizio di televisione;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore TV 2ª rete di Otranto (Lecce) sono dichiarate urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione e l'uso degli impianti di cui al precedente articolo la RAI - Radiotelevisione italiana, potrà utilizzare: mediante espropriazione, il terreno necessario per l'installazione delle apparecchiature (zona indicata in colorazione rossa nella planimetria allegata); mediante imposizione di servitù di transito (zona indicata in colorazione verde nella stessa planimetria).

Art. 3.

La espropriazione e la imposizione di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti alla installazione degli impianti, dovranno essere iniziate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: COLOMBO

Foglio **44**
Ripetitore TV 2ª rete di Otranto

(4704)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Recepimento di alcune direttive della commissione C.E.E. in materia di additivi per mangimi e approvazione di alcuni principi attivi ed additivi da impiegarsi nei mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, con il quale, nel recepire nell'ordinamento nazionale la XV direttiva della commissione (CEE) n. 76/603 del 21 giugno 1976, relativa all'impiego degli additivi nei mangimi, si è ritenuto conveniente, per la certezza di riscontro, di unire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti in alimentazione animale;

Vista la XXIX direttiva della commissione (CEE) n. 79/1011/CEE del 15 novembre 1979, con la quale vengono modificati gli allegati della direttiva del Consiglio (CEE) n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Ritenuto conformare la legislazione nazionale sugli additivi nei mangimi a quella comunitaria, per quanto concerne le modifiche apportate con la citata XXIX direttiva all'allegato I della direttiva del Consiglio (CEE) n. 70/524/CEE;

Considerato opportuno recepire, per la parte che interessa, quanto previsto dalla summenzionata direttiva della commissione C.E.E., in maniera di additivi iscritti nell'allegato II della direttiva del Consiglio (CEE) numero 70/524/CEE;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968 sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, la quale ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, concernenti il recepimento nell'ordinamento nazionale della XV direttiva della commissione (CEE) n. 76/603 del 21 giugno 1976 relativa all'impiego degli additivi nei mangimi, vengono apportate le aggiunte e le modifiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Le disposizioni relative alla voce Flavofosfolipol di cui al gruppo *A*) Antibiotici, della parte I - Principi attivi, sono completate nel modo seguente:

Specie animale: Bovini all'ingrasso.

Tenore minimo: nei mangimi composti integrati (mangimi completi), ppm = mg/kg: 2.

Tenore massimo:

negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti riconosciuti di mangimi integrati, ppm = mg/kg: 25.000;

negli integratori destinati agli allevatori, ppm = mg/kg: 50;

nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati, ppm = mg/kg: 50;

nei mangimi composti integrati (mangimi completi), ppm = mg/kg: 10.

Altre disposizioni:

Per tale additivo non è previsto alcun tempo di sospensione della somministrazione.

Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati la dose massima nella razione giornaliera non deve superare:

per 100 kg di peso animale: 40 mg;

oltre i 100 kg di peso animale: aggiungere 1,5 mg per ogni ulteriori 10 kg di peso dell'animale.

Art. 3.

Per l'Avoparcina, additivo di cui al gruppo *A*) Antibiotici, della parte I - Principi attivi, la data del 31 dicembre 1979 figurante nella colonna « impiego consentito fino al » viene depennata.

Art. 4.

Agli additivi elencati nella parte IV - Emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti, vengono aggiunti i seguenti:

Additivi	Specie animale	Tenore massimo nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg
Polietilenglicol 6000	Tutte le specie animali	300
Polimeri del poliossipropilen - poliossietilene (P.M. 6800-9000)	Tutte le specie animali	50

Art. 5.

Per il p-idrossibenzoato di metile, p-idrossibenzoato di etile, p-idrossibenzoato di propile, e relativi derivati sodici di cui alla parte VI - Conservanti, le parole « esclusi i gatti » vengono depennate.

Art. 6.

All'elenco degli additivi di cui al gruppo *A*) Antibiotici, della parte I - Principi attivi, viene aggiunto l'antibiotico denominato Nosieptide ($C_{51}H_{43}N_{13}O_{12}S_6$), alle seguenti condizioni:

Specie animale	Polli da ingrasso	Suini
Età massima	—	6 mesi
Tenore minimo:		
Nei mangimi composti integrati (mangimi completi), ppm = mg/kg	1	2
Tenore massimo:		
Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti riconosciuti di mangimi, ppm = mg/kg	20.000	40.000
Negli integratori destinati agli allevatori, ppm = mg/kg	50	100
Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati, ppm = mg/kg	50	100
Nei mangimi composti integrati (mangimi completi), ppm = mg/kg	10	20

Altre disposizioni: la somministrazione deve essere sospesa almeno cinque giorni prima della macellazione.

Impiego consentito fino al: 31 dicembre 1980.

Art. 7.

Per l'Alofuginone, Nicarbazina, l'1,2-Propandiolo, l'acido fumarico e il nitrito di sodio, additivi appartenenti, rispettivamente, al gruppo *D*) Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose della parte I - Principi attivi, ed alle parti IV - Emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti, e VI - Conservanti, la data limite per la validità dell'impiego viene spostata al 31 dicembre 1980.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(4721)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Recepimento di alcune direttive della commissione C.E.E. in materia di additivi per mangimi e approvazione di alcuni principi attivi ed additivi da impiegarsi nei mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, e successive modificazioni, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1973, e successive modificazioni, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva del Consiglio delle (CEE) n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, concernente gli additivi nell'alimentazione degli animali;

Vista la XXII direttiva della commissione C.E.E. del 30 maggio 1978 che modifica gli allegati della direttiva n. 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con la quale viene disciplinato nell'allegato I l'impiego del Ronidazolo, del Dimetridazolo e dell'Ipronidazolo nei mangimi per talune specie di volatili;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il parere espresso al riguardo dal Comitato scientifico C.E.E. per l'alimentazione animale;

Visto il parere espresso in data 12 giugno 1979 dal Consiglio superiore di sanità il quale, dopo attenta valutazione delle problematiche di ordine tossicologico esistenti per i tre summenzionati prodotti, considerato che nelle condizioni di uso previste dall'allegato I della citata XXII direttiva della commissione C.E.E. non esistono residui dei tre additivi o dei loro metaboliti nelle carni degli animali, ha proposto l'adozione di tale direttiva per la parte concernente i volatili, mentre, per quanto riguarda i suini ha raccomandato di riservare temporaneamente l'uso del Ronidazolo e del Dimetridazolo per la terapia di alcune malattie di tali animali. Ciò in attesa di recepire un parere della commissione per lo studio della cancerogenesi e della mutagenesi;

Ritenuto opportuno, in attesa di recepire il suddetto parere di innalzare a quattro settimane il tempo di interruzione dei trattamenti terapeutici di suini e volatili con Ronidazolo e Dimetridazolo;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dallo art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, la quale ha espresso parere favorevole all'adeguamento della legislazione italiana in materia di additivi nei mangimi a quella comunitaria, segnatamente alle disposizioni relative all'impiego del Ronidazolo, del Dimetridazolo e dell'Ipronidazolo nei mangimi per volatili, nonché alla disciplina dell'uso di Ronidazolo e Dimetridazolo per quanto riguarda la terapia di alcune malattie dei suini, secondo quanto raccomandato dal Consiglio superiore di sanità;

Ritenuto opportuno recepire nell'ordinamento nazionale la citata XXII direttiva della commissione C.E.E. adeguandosi al parere dei predetti organi consultivi anche in merito all'utilizzazione di Ronidazolo e Dimetridazolo come principi attivi per la terapia di alcune malattie degli animali attraverso i mangimi;

Decreta:

Art. 1.

Il Ronidazolo voce n. 3 della parte II - Prodotti per la chemioprofilassi della istomoniasi e della tricomoniasi, e voce n. 2 della parte V - Prodotti per la chemioprofilassi delle enteriti batteriche, nonché il Dimetridazolo, voce n. 10 della parte *D*) Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, e voce n. 2 della parte II - Prodotti per la chemioprofilassi della istomiasi e della tricomoniasi, vengono depennati dai rispettivi allegati di cui ai decreti ministeriali 9 maggio 1969, e successive modifiche, e 3 luglio 1973, e successive modifiche.

Art. 2.

La parte *D*) Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose di cui all'allegato al decreto ministeriale 3 luglio 1973, e successive modifiche, viene integrata come segue:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	
Dimetridazolo . . .	1,2-dimetil 5-nitro-imidazolo	Tacchini Faraone		100 125	400.000 300.000	1.000 750	1.000 750	200 150	Somministrazione vietata rispettivamente dall'età della deposizione delle uova e almeno sei giorni prima della macellazione.
Ronidazolo .	(1-metil-5-nitro-imidazolo-2-il) metil-carbamato	Tacchini		60	180.000	450	450	90	Somministrazione vietata rispettivamente dall'età della deposizione delle uova e almeno sei giorni prima della macellazione.
Ipronidazolo . .	1-metil-2-isopropil-5-nitro-imidazolo	Tacchini		50	170.000	425	425	85	Somministrazione vietata rispettivamente dall'età della deposizione delle uova e almeno sei giorni prima della macellazione.

Art. 3.

Al gruppo « Antiparassitari » dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modifiche, viene aggiunto il Ronidazolo alle condizioni di impiego sottoriportate:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose di impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima gr/kg di integratore med.
Ronidazolo $C_6H_8N_4O_4$	Suini	120 mg/kg mangime 60 mg/lt di acqua	Enterite necrotica superficiale	3-5 gg	4 settembre	200
	Tacchini	120 mg/kg mangime 40-60 mg/lt di acqua	Istomoniasi e tricomoniasi	7-14 gg	4 settembre	200

Art. 4.

Il tempo di interruzione del trattamento per i suini e per i volatili, del Dimetridazolo, principio attivo appartenente al gruppo « Antiparassitari » dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modifiche, viene portato a quattro settimane.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(4722)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1980.

Recepimento di alcune direttive della commissione C.E.E. in materia di additivi per mangimi e approvazione di alcuni principi attivi ed additivi da impiegarsi nei mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, con il quale, nel recepire nell'ordinamento nazionale la XV direttiva della commissione (CEE) n. 76/603 del 21 giugno 1976, relativa all'impiego degli additivi nei mangimi, si è ritenuto conveniente, per certezza di riscontro, riunire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti in alimentazione animale;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1977, e successive modifiche, concernente l'elenco delle associazioni consentite fra i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali;

Viste la XXVII e la XXVIII direttiva della commissione C.E.E., rispettivamente n. 79/553/CEE del 7 giugno 1979 e n. 79/697/CEE del 20 luglio 1979, con le quali vengono modificati gli allegati della direttiva del Consiglio (CEE) n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Ritenuto necessario conformare la legislazione nazionale sugli additivi nei mangimi a quella comunitaria per quanto concerne le modifiche apportate con la citata XXVIII direttiva della commissione C.E.E. all'allegato I della direttiva del Consiglio (CEE) n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970;

Considerato opportuno recepire, per la parte che interessa, quanto previsto dalle summenzionate direttive della commissione C.E.E., in materia di additivi iscritti nell'allegato II della direttiva del Consiglio (CEE) numero 70/524/CEE del 23 novembre 1970;

Ritenuto opportuno integrare il decreto ministeriale 10 giugno 1977 al fine di chiarire un aspetto tecnico di quanto in esso previsto in merito alla possibilità di associazione dei sulfamidici sistemici con altri principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dallo art. 8 della legge 8 marzo 1968, la quale ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale della XV direttiva della commissione (CEE) n. 76/603 del 21 giugno 1976 relativa all'impiego di additivi nei mangimi, vengono apportate le aggiunte e le modifiche di cui ai successivi articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 2.

Per la Tylosina, additivo di cui al gruppo *A*) Antibiotici della parte I - Principi attivi, il tenore minimo di « 5 » previsto nei mangimi composti integrati (mangimi completi) per suinetti è sostituito da « 10 ».

Art. 3.

Per l'Avoparcina, additivo di cui al gruppo *A*) Antibiotici della parte I - Principi attivi, i tenori minimi di « 5 » previsti nei mangini composti integrati (mangimi completi) per polli da ingrasso e suinetti sono sostituiti rispettivamente da « 7,5 » e « 10 ».

Per tale additivo non è previsto alcun tempo di sospensione della somministrazione.

Art. 4.

L'additivo Monensin-sodio per bovini all'ingrasso viene depennato dal gruppo *D*) Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose della parte I - Principi attivi ed inserito nel gruppo *A*) Antibiotici della stessa parte I.

Per tale additivo le indicazioni previste nella colonna « Altre disposizioni » vengono sostituite dalle seguenti:

« Per i nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati, la dose massima nella razione giornaliera non deve superare:

per 100 kg di peso animale: 140 mg;

oltre i 100 kg di peso animale: aggiungere 6 mg per ogni ulteriori 10 kg di peso dell'animale.

Sulle confezioni, oltre alle altre dichiarazioni previste dalla legge, indicare che il prodotto non deve essere messo alla portata degli equidi ».

La data del 31 dicembre 1979 di cui alla colonna « Impiego consentito fino al » viene depennata.

Per tale additivo non è previsto alcun tempo di sospensione della somministrazione.

Art. 5.

L'impiego del Poliossietilene sorbitano monoleato e della gomma xantan, additivi della parte IV - Emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti, è consentito fino alla data del 30 giugno 1980.

Art. 6.

Dalla parte IV - Emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti, viene soppressa la voce gelatina.

Art. 7.

Agli additivi elencati nella parte VI - Conservanti, vengono aggiunti i seguenti:

per tutti i mangimi destinati agli animali da compagnia esclusi i gatti, senza particolari condizioni: p-idrossibenzoato di etile, derivato sodico del p-idrossibenzoato di etile, p-idrossibenzoato di propile, derivato sodico del p-idrossibenzoato di propile, p-idrossibenzoato di metile, derivato sodico del p-idrossibenzoato di metile;

per tutti i mangimi destinati a tutte le specie animali, senza particolari condizioni: ammonio formiato e ammonio propionato.

Art. 8.

Per il Flavofosfolipol, additivo di cui al gruppo *A*) Antibiotici, della parte I - Principi attivi, il tenore massimo previsto per le galline ovaiole negli integratori destinati ai fabbricanti riconosciuti di mangimi integrati viene portato da 10.000 mg/kg a 25.000 mg/kg.

Art. 9.

Nell'allegato al decreto ministeriale 10 giugno 1977, e successiva modifica, concernente l'elenco delle associazioni consentite fra principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, ai punti 7), 8) e 9) del capitolo Sulfamidici della lettera B-Associazioni Consentite, le parole « un sulfamidico sistemico » vengono sostituite da quelle « uno o più sulfamidici sistemici (fino ad un massimo di tre) ».

Per quanto concerne le condizioni di impiego di cui alla lettera C dell'allegato al citato decreto, si applicano quelle già previste in tale lettera C per le associazioni di cui ai punti B1 e B2.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 aprile 1980

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(4723)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1980.

Tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1972, con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette è stato incaricato del controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni per la loro immissione in commercio;

Attesa la necessità, a norma dell'art. 41 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, di stabilire le tariffe dei compensi dovuti per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura delle sementi;

Viste le proposte al riguardo formulate dall'Ente nazionale delle sementi elette e ritenute corrispondenti al costo del servizio effettuato;

Udito il parere favorevole, espresso dalla seconda sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura, in merito alle proposte stesse, nella riunione del 15 aprile 1980;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura delle sementi, sono stabilite come da allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1980

Il Ministro: MARCORA

TABELLA DELLE TARIFFE DEI COMPENSI PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO, CERTIFICAZIONE E CARTELLINATURA DELLE SEMENTI.

I. — *Sementi di generi e specie che, ai sensi dell'art.* 38 *della legge* 25 *novembre* 1971, *n.* 1096, *non possono essere commercializzate se non appartengono alle categorie « di base » e « certificata ».*

Numero d'ordine	Generi e specie	Ispezioni colture L./Ha	Controllo e cartellinatura sementi L./q.le seme condizionato
1	Frumento e cereali minori	L. 3.000 (minimo L. 9.000 per azienda agricola)	L. 300
2	Riso	L. 4.500 (minimo L. 13.500 per azienda agricola)	» 400
3	Mais	L. 15.000 (minimo L. 15.000 per azienda agricola)	» 500
4	Barbabietola da zucchero e da foraggio	Vivai: L. 9.000 per vivaio (minimo L. 35.000 per richiedente) Piante porta seme: L. 3.000 (minimo lire 15 mila per azienda agricola)	» 750 » 700 (seme condizionato in natura)
5	Patata	L. 7.000 anche per frazione di Ha (minimo L. 7.000 per azienda agricola)	L. 260 » 200 anche nel caso di esito negativo del precontrollo dei lotti, con un minimo di lire 50 mila per campione esaminato
6	Erba medica e Trifoglio violetto	L. 4.000 (minimo L. 8.000 per azienda agricola)	L. 4.500
7	Trifoglio ladino . .	L. 4.000 (minimo L. 8.000 per azienda agricola)	» 8.000
8	Pisello da foraggio .	L. 3.000 (minimo L. 9.000 per azienda agricola)	» 500
9	Graminacee e foraggere	L. 4.000 (minimo L. 8.000 per azienda agricola)	» 4.000
10	Brassicacee foraggere e oleaginose	L. 4.000 (minimo L. 8.000 per azienda agricola)	» 900
11	Canapa, cotone, lino e girasole	L. 4.000 (minimo L. 8.000 per azienda agricola)	» 700

II. — *Sementi di generi e specie che ai sensi dell'art. 38 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, possono essere commercializzate come sementi della categoria « commerciale » e come tali certificate.*

Generi e specie	Controllo e cartellinatura delle sementi (1) L./q.le di seme condizionato
Sementi di dimensioni uguali o superiori al frumento	L. 600
Sementi di dimensioni inferiori al frumento	» 900

III. — *Miscugli di sementi conformi alle norme di commercializzazione.*

Generi e specie	Controllo e cartellinatura (1) L./q.le di seme condizionato
Miscugli per erbaio	L. 600
Miscugli per prato polifita	» 1.500

(1) Le tariffe indicate si intendono applicabili ai lotti di sementi costituiti da confezioni di peso unitario minimo di kg 50.

Per lotti costituiti da confezioni di peso unitario inferiore a kg 50 sono dovute, in aggiunta alla tariffa indicata per quintale, L. 30 per ogni imballaggio.

Per le confezioni di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, sono dovute L. 30 per imballaggio.

Per il riconfezionamento ufficiale di lotti già in precedenza certificati, si applicano le tariffe previste per le sementi commerciali.

I cartellini richiesti in soprannumero e non applicati alle confezioni sono addebitati al produttore in ragione di L. 30 cadauno.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(4761)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Campania.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nel predetto territorio;

Viste le proposte della regione Campania che segnala il carattere eccezionale dei nubifragi e grandinate del 5, 9, 16, 19 giugno 1979 in vari comuni della provincia di Benevento; dei nubifragi, raffiche di vento e grandinate del 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21 agosto 1979 in vari comuni della provincia di Salerno; dei nubifragi con grandine del 5, 6, 25, 26, 29 giugno, 17 luglio 1979, delle piogge intense dell'1, 3, 4, 7, 9, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 28 giugno, 17 luglio 1979 in vari comuni della provincia di Avellino; dei nubifragi e grandinate del 6, 16, 20, 22, 23, 28 giugno, 2, 3 luglio, 6, 9 agosto 1979 in vari comuni della provincia di Caserta;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Benevento - nubifragi e grandinate del 5, 9, 16, 19 giugno 1979 nel territorio dei comuni di Castelvenere, Frasso Talesino, Buonalbergo, Pietrelcina, Fragneto Monforte, S. Arcangelo Trimonte, Apice, Paduli, S. Giorgio del Sannio, Benevento, Faicchio, Pesco Sannita, S. Nicola Manfredi, Molinara, Cerreto Sannita, S. Leucio del Sannio, Bonea, Campoli M.T., S. Marco dei Cavoti, Reino, Foiano Valfortore, Fragneto l'Abate, Limatola, S. Lorenzello, S. Salvatore Telesino, Calvi, Baselice, Vitulano, Campolattaro.

Salerno - nubifragi, raffiche di vento e grandinate del 9, 11, 18, 19, 20, 21 agosto 1979 in varie località del territorio dei comuni di Pollica, Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Ascea, Pisciotta.

Avellino - nubifragi con grandine del 5, 6, 25, 26, 29 giugno, 17 luglio 1979, piogge intense dell'1, 3, 4, 9, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 28 giugno, 17 luglio 1979 nei comuni di Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Monteforte I., Paternopoli, Prata P., S. Angelo all'Esca, Santa Paolina, Sturno, Taurasi, Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Bonito, Cairano, Calabritto, Colitri, Caposele, Carife, Casalbore, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castelfranci, Conza della Campania, Flumeri, Greci, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montella, Montemiletto, Monteverde, Morra de Sanctis, Nusco, Pratola Serra, Rocca S. Felice, S. Nicola Baronia, San Sossio Baronia, S. Andrea di Conza, S. Angelo dei Lombardi, Savignano Irpino, Scampitella, Senerchia, Teora, Torella dei Lombardi, Trevico, Vallata, Vallesaccorda, Villamaina, Villanova del Battista, Zungoli.

Caserta - nubifragi e grandinate del 6, 16, 20, 22, 23, 28 giugno, 2, 3 luglio, 6, 9 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Alife, Prata Sannita, Roviscanina, Castello Matese, Pratella, Capriati al Volturno, Fontegreca, Gioia Sannitica, Ciorlano, S. Angelo d'Alife, Ailano, Piedimonte Matese, S. Potito Sannitico, Casaluce, Frignano, Villa di Briano, S. Marcellino, Teverola, Lusciano, Caserta, Alvignano, Baia Latina, Castelcampagnano, Ruviano, Caiazzo, Dragoni, Presenzano, Mondragone, Cellole, Falciano del Messico, Casaluce, Sessa Aurunca, Carinola, Marcianise, Letino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1980

Il Ministro: MARCORA

(4703)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1980.

Adeguamento delle pensioni erogate dal Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali all'indice medio del costo della vita.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo professionale del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali;

Vista la legge 4 marzo 1969, n. 88, con la quale viene modificato l'art. 15 della citata legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visti gli articoli 31 e 40 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, i quali prevedono le modalità per gli aumenti delle pensioni degli spedizionieri doganali in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 5 dicembre 1979;

Considerato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente tra i mesi di luglio 1977 e giugno 1978 ed i mesi di luglio 1978 e giugno 1979, è aumentato nella misura del 13,95 per cento;

Ritenuto che tale indice medio di aumento del costo della vita risulta confermato con nota n. 2353 del 1° febbraio 1980 dall'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le pensioni erogate dal Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali previste dall'art. 24 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, sono aumentate del 13,95 per cento del loro ammontare.

Roma, addì 24 aprile 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4760)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Rateazione delle quote di ammortamento dovute dai soci delle cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Vista la legge 1° marzo 1952, n. 113, contenente modificazioni ed integrazioni al predetto testo unico, ed in particolare gli articoli 6 e 7 riguardanti le modalità di versamento delle quote di ammortamento mutuo;

Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto l'art. 19, quinto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 3, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Ritenuta la necessità di modificare il sistema di riscossione delle quote di ammortamento dei mutui concessi;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e della commissione di vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti può disporre che la riscossione delle quote di ammortamento dovute dai soci delle cooperative edilizie da essa finanziate sia effettuata mediante versamenti diretti trimestrali sul conto corrente postale intestato alla Cassa medesima.

Il termine di scadenza per il pagamento delle singole rate trimestrali è fissato al quarantacinquesimo giorno dall'inizio del relativo trimestre.

Art. 2.

Resta ferma la procedura della ritenuta prevista dall'art. 7 della citata legge n. 113 nei casi di morosità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1980
Registro n. 20 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 322

(4782)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruolo straordinario dovute dalla S.p.a. Autotrasporti Saetta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Viste le istanze prodotte in data 10 marzo e 4 aprile 1980, con le quali la società « Autotrasporti Saetta » chiede una rateazione del carico IRPEF, interessi e soprattassa pari a L. 43.788.890, di cui deve effettuare il pagamento dopo aver versato un acconto di L. 40.000.000 sull'importo iscritto a ruolo di L. 83.788.890, relativo all'anno 1977 ed iscritto nel ruolo straordinario posto in riscossione, in unica soluzione, alla scadenza di febbraio 1980, adducendo di versare attualmente, a causa della persistente crisi del settore in cui opera (trasporto su ruote) in stato di temporanea illiquidità che non le consente di sostenere un carico impositivo così imponente;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Trento ha espresso, con nota n. 5679/80 del 27 marzo 1980, parere favorevole alla concessione della rateazione, in quanto risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della società Autotrasporti Saetta;

Considerato che la richiesta rientra nella previsione del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il residuo importo di L. 43.788.890 dovuto dalla società Autotrasporti Saetta è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di giugno 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Trento è incaricata della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4747)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Autorizzazione alla società « Italfiduciaria S.r.l. », in Cologna Veneta, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Italfiduciaria S.r.l. », con sede in Cologna Veneta (Verona), diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Italfiduciaria S.r.l. », con sede in Cologna Veneta (Verona), è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(4791)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « II Mostra nazionale di componenti ed attrezzature per carrelli elevatori - Compatt », in Piacenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « II Mostra nazionale di componenti ed attrezzature per carrelli elevatori - Compatt », che avrà luogo a Piacenza dal 4 all'8 giugno 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4785)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XVI Bias - Convegno mostra biennale internazionale dell'automazione e strumentazione », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XVI Bias - Convegno mostra biennale internazionale dell'automazione e strumentazione », che avrà luogo a Milano dal 4 all'8 giugno 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4784)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XXIII Fiera internazionale della casa », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XXIII Fiera internazionale della casa », che avrà luogo a Napoli dal 18 al 29 giugno 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4788)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « III Mostra convegno sulla energia solare », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « III Mostra convegno sull'energia solare », che avrà luogo a Genova dal 19 al 22 giugno 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4789)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « II Samab - Salone delle macchine e degli accessori per l'industria dell'abbigliamento », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « II Samab - Salone delle macchine e degli accessori per l'industria dell'abbigliamento », che avrà luogo a Milano dal 20 al 24 giugno 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4790)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1980.

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione;

Decreta:

Art. 1.

Le urne per la votazione di cui al secondo comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Art. 2.

Le cassette di cui al terzo comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, possono essere approntate in legno, in metallo ovvero in cartone ondulato e devono avere le dimensioni utili a contenere il bollo completo di impugnatura, un tampone inchiostratore delle dimensioni minime di centimetri 5 × 5 ed una boccettina di inchiostro grasso di 16 centimetri cubi.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Ministro: ROGNONI

Tabella A

L'urna è costruita in legno forte ed è costituita di un corpo e di un coperchio sul quale è aperta una fessura, chiusa da un regoletto ribaltabile.

Per chiudere l'urna occorre: *a*) inserire nei due fori praticati sul medesimo lato dell'urna una cordicella in modo che le estremità di essa fuoriescano dalla parte esterna; analoga operazione va eseguita anche per i due fori praticati nel lato opposto; *b*) collocare il coperchio sulla testa dell'urna ed inserire, per ognuno dei due fori dell'urna, le due estermità della cordicella nei fori corrispondenti praticati nella cornice del coperchio, annodandole; *c*) incollare sui due nodi risultanti – in sostituzione di altri sigilli – due strisce di carta recanti, oltre al bollo della sezione, le firme dei componenti dell'Ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista o di candidato ovvero, nel caso di referendum, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum.

Per sigillare la fessura del coperchio dell'urna alla sospensione delle operazioni di votazione ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede, occorre abbassare il regoletto che copre la fessura facendolo aderire alle guide; inserire l'estremità di una cordicella nei fori praticati nelle guide ed in quelli corrispondenti del regoletto, annodandola con l'altra estremità sulla parte superiore dello stesso regoletto; incollare sul nodo risultante una striscia di carta come indicato sopra, alla lettera *c*).

L'urna è fissata al tavolo di votazione mediante l'apposita vite con dado ad alette di cui è munito il fondo.

Tabella B

L'urna è costituita da una scatola in cartone ondulato; il coperchio, recante una fessura per la introduzione delle schede e il fondo, recante un foro centrale per il fissaggio dell'urna, sono uniti al corpo della scatola per un lato e sono apribili per gli altri tre lati.

L'urna è corredata di una vite con dado ad alette e rondelle per il fissaggio al tavolo della votazione.

Prima della votazione il fondo dell'urna deve essere sigillato dall'esterno sui tre lati apribili con strisce di carta autoadesiva; la sigillatura del coperchio deve essere fatta allo stesso modo dopo il fissaggio dell'urna sul tavolo della votazione.

La fessura per la introduzione delle schede viene sigillata, alla sospensione delle operazioni di votazione, ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede, con una striscia di carta autoadesiva.

A cavallo delle strisce incollate per ogni sigillatura sono apposte le firme dei componenti dell'Ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista o di candidato ovvero dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, nonchè i bolli dell'Ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura, alla ripresa delle operazioni di votazione, e quelle per la sigillatura del coperchio, all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna, devono essere tagliate.

Tabella C

L'urna è costituita da un corpo *a*) in vetro trasparente o in altro materiale, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica, munito di una fessura *b*) per la introduzione delle schede; dai supporti *c*) e *d*) che vanno fissati sul tavolo; il supporto *c*) consente di sollevare il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle schede votate nell'interno dell'urna; da un coperchio apribile *e*); da occhielli per la chiusura *f*).

L'urna si chiude con una cordicella inserita negli occhielli e quindi annodata e sigillata con strisce di carta gommata sulle quali devono essere apposte, oltre al bollo della sezione, le firme di tutti i componenti dell'Ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista o di candidato, ovvero – nel caso di referendum – dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori del referendum.

La fessura per la introduzione delle schede viene sigillata, alla sospensione delle operazioni di votazione, ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede, con una striscia di carta gommata sulla quale vengono apposti il bollo e le firme di garanzia.

(4781)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 846/80 della commissione, del 2 aprile 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne, per il Regno Unito, la soppressione degli importi compensativi monetari in taluni settori e la loro introduzione in altri.

Pubblicato nel n. L 91 del 7 aprile 1980.

(84/C)

Regolamento (CEE) n. 847/80 del Consiglio, del 17 marzo 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e Hong Kong sul commercio dei tessili.

Pubblicato nel n. L 95 dell'11 aprile 1980.

(85/C)

Regolamento (CEE) n. 848/80 della commissione, dell'8 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.
Regolamento (CEE) n. 849/80 della commissione, dell'8 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.
Regolamento (CEE) n. 850/80 della commissione, del 31 marzo 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2264/69 relativo alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli.
Regolamento (CEE) n. 851/80 della commissione, dell'8 aprile 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3353/75 relativo ad un controllo comunitario sulle importazioni di talune piante vive e di taluni prodotti della floricoltura, originari di diversi paesi.
Regolamento (CEE) n. 852/80 della commissione, del 31 marzo 1980, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.
Regolamento (CEE) n. 853/80 della commissione, del 31 marzo 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.
Regolamento (CEE) n. 854/80 della commissione, dell'8 aprile 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.
Regolamento (CEE) n. 855/80 della commissione, dell'8 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.
Regolamento (CEE) n. 856/80 della commissione, dell'8 aprile 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 92 del 9 aprile 1980.

(86/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
1) analisi matematica (raddoppio);
2) istituzioni di geometria superiore.

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto internazionale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di farmacia:
chimica organica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:
1) letteratura cristiana antica;
2) filosofia della scienza;
3) geografia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze politiche:
storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di giurisprudenza:
storia del diritto italiano.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di chimica industriale:
esercitazioni di analisi chimica qualitativa.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4764)

Comunicato concernente titoli di studio rilasciati da istituti scolastici inesistenti

Il Ministero della pubblica istruzione, a tutela della buona fede di enti e privati, rende noto che sono da considerare privi di valore legale e, pertanto, nulli i titoli (diplomi di licenza media, diploma di maturità tecnica commerciale e per geometri), rilasciati da istituti scolastici inesistenti sotto la seguente denominazione:

scuola media « S. Paolo » di Roma;
scuola media « Petrarca » di Roma;
scuola media « Santa Marta » di Roma;
scuola media « Mazzini » di Velletri;
scuola media « Marco Polo » di Roviano di Napoli;
istituto tecnico commerciale e per geometri « Verga » di Roma;
istituto tecnico commerciale e per geometri « Petrarca » di Roma;
istituto tecnico commerciale e per geometri « Pio XI » di Roma;
istituto tecnico commerciale e per geometri « Mazzini » di Velletri.

I suddetti istituti non figurano tra quelli riconosciuti legalmente, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86 e, pertanto, inidonei al rilascio di titoli con valore legale.

(4793)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'elenco semestrale dei presidi medico-chirurgici registrati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, a pag. 2079, alla 23ª riga, invece di: « 10590 - *Coir microson M* 29 - Italfarmaco - 26-10-1979 », leggasi: « 10590 - *Hemoclear N-Nephros* 1.4-0,7-1.0 - Italfarmaco - 26-10-1979 ».

(4763)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di vice ispettore amministrativo nella carriera direttiva amministrativa.

Le prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di vice ispettore amministrativo in prova nella carriera direttiva amministrativa, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1977, n. 3951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 15 settembre 1979, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore otto del giorno 1° settembre 1980.

La prima prova verterà su ragioneria pubblica e contabilità di Stato.

I candidati ammessi al concorso verranno convocati singolarmente in tempo utile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essi dovranno presentarsi alle prove muniti di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 9 del bando di concorso.

(4709)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico, nel ruolo tecnico, classe iniziale

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Enasarco, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico del ruolo tecnico, classe iniziale, dell'Enasarco, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare, 29, per lo svolgimento delle mansioni di centralinista telefonico.

Requisiti:

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'Enasarco - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 29 - Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Milano; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio del personale della direzione generale o presso gli uffici periferici dell'Ente.

(4734)

Concorso pubblico, per esami, a due posti di agente tecnico, nel ruolo tecnico, classe iniziale

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Enasarco, un concorso pubblico, per esami, a due posti di agente tecnico del ruolo tecnico, classe iniziale, dell'Enasarco, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare, 29, per lo svolgimento delle mansioni di autista.

Requisiti:

licenza elementare;

patente di guida ad uso pubblico categoria C;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'Enasarco - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 29 - Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio del personale della direzione generale o presso gli uffici periferici dell'Ente.

(4735)

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore, nel ruolo amministrativo, classe iniziale

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Enasarco, un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore del ruolo amministrativo, classe iniziale, dell'Enasarco, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare, 29.

Requisiti:

diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze economiche o in scienze economiche bancarie o in scienze economico-marittime o in scienze diplomatiche e consolari o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze politiche e amministrative o in scienze coloniali ovvero in sociologia. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'Enasarco - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 29 - Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio del personale della direzione generale o presso gli uffici periferici dell'Ente.

(4730)

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di assistente, nel ruolo amministrativo, classe iniziale

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Enasarco, un concorso pubblico, per esami, a venti posti di assistente del ruolo amministrativo, classe iniziale, dell'Enasarco, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare, 29.

Requisiti:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'Enasarco - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 29 - Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio del personale della direzione generale o presso gli uffici periferici dell'Ente.

(4731)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di geometra nella seconda qualifica del ruolo professionale, classe iniziale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Enasarco, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di geometra nella seconda qualifica del ruolo professionale, classe iniziale, dell'Enasarco, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare, 29.

Requisiti:

diploma di maturità tecnica per geometra;

abilitazione all'esercizio della professione di geometra;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'Enasarco - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 29 - Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Milano; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio del personale della direzione generale o presso gli uffici periferici dell'Ente.

(4736)

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di archivista-dattilografo, nel ruolo amministrativo, classe iniziale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Enasarco, un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo, classe iniziale, dell'Enasarco, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare, 29.

Requisiti:

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'Enasarco - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 29 - Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio del personale della direzione generale o presso gli uffici periferici dell'Ente.

(4732)

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di commesso, nel ruolo amministrativo, classe iniziale

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Enasarco, un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di commesso nel ruolo amministrativo, classe iniziale, dell'Enasarco, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare, 29.

Requisiti:

licenza elementare;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'Enasarco - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 29 - Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio del personale della direzione generale o presso gli uffici periferici dell'Ente.

(4733)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il centro e per il posto sottoindicato:

centro di calcolo (per le esigenze della meccanizzazione degli uffici amministrativi) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria, scienze, scienze politiche, economia e commercio.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere indirizzate al rettore della Università - Strada Nuova, 65 - Pavia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(4768)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica I, posti 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere indirizzate al rettore della Università - Strada Nuova, 65 - Pavia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(4769)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a trentanove posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 910, con il quale è stato modificato l'art. 111 dell'anzidetto regolamento per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione ai concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, riguardanti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed il nuovo trattamento economico degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale del 12 dicembre 1972, con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire per l'anno 1978 un concorso, per esami, a novanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali;

Tenuto conto delle riduzioni dell'organico previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati e degli accantonamenti di cui all'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, concernente l'esodo volontario del personale appartenente alla carriera direttiva;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti di cui all'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e della riserva dei posti contenuti nel disposto dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie;

Considerato che i suddetti novanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato sono stati messi a concorso con decreto ministeriale 21 aprile 1979 per cinquanta posti e con decreto ministeriale 15 ottobre 1979 per quaranta posti;

Considerato che dei cinquanta posti messi a concorso soltanto undici sono risultati coperti;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1980 in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale vengono dichiarati gli undici vincitori del concorso sopraindicato;

Ravvisata la necessità, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di rimettere a concorso i posti risultati non coperti con il suddetto procedimento concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a trentanove posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un sesto dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato con qualifica di:

a) segretario capo;

b) segretario principale o ragioniere principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in economia e commercio conseguita presso una università degli studi della Repubblica, o equipollente.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purchè forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;

laurea in matematica;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - Roma, e redatta secondo lo schema allegato

al presente bando sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposta dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel precedente comma, dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui e stato conseguito. I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di esser disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice postale e lo eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Programma e diario delle prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio. Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base e a valutare la maturità del pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

economia politica e scienza delle finanze;
diritto privato ed amministrativo.

La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:

ragioneria generale ed applicata;
contabilità di Stato.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8, nei giorni 8 e 9 ottobre 1980.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e all'ora indicata.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto al colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di un'amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli giusto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria dei vincitori

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 7.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato, a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) *titolo di studio;*

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzione nei servizi

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, durante lo stesso periodo di prova, competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (parametro 190) e gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1980
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 35

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 2.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . . . . e residente dal (2) . . . . in . . . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentanove posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . ..

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (5) . . ..

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . presso . . . . di (6) . ..

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (7) . . . . ..

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data,

Firma (8) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni
Il numero del codice di avviamento postale è il seguente:

Eventuale numero telefonico . . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale dovranno, altresì, specificare gli estremi di conseguimento del predetto diploma.

(7) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(4591)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di sorvegliante idraulico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria atipica tecnica del genio civile.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 498;

Vista la legge 12 ottobre 1966, n. 862;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 3 maggio 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979 con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 249 sopracitata il Ministero dei lavori pubblici in relazione alle vacanze esistenti nei propri ruoli al 31 dicembre 1978 è stato autorizzato a bandire un concorso a sette posti di sorvegliante idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria atipica tecnica;

Considerata la disponibilità dei posti stessi dopo gli adempimenti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sopracitata;

Visto il decreto ministeriale in data 17 maggio 1977, n. 11166, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per l'accesso alla carriera ausiliaria atipica tecnica del personale idraulico - sorvegliante idraulico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di sorvegliante idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria atipica tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I posti messi a concorso sono ripartiti fra i sottoindicati uffici di questa amministrazione:

Magistrato per il Po - Parma n. 4;

Magistrato alle acque - Venezia n. 3.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto delle nomine.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:

1) licenza elementare;

2) cittadinanza italiana;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo nei casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età. Per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, tale limite è elevato a 55 anni;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando nel caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

n) il possesso dei titoli di merito che il candidato intende far valere, nonchè di quelli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dagli articoli 5 e 7 del presente bando.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei titoli di merito indicati dal candidato.

I titoli di cui alla suddetta lettera *n*) non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non contenenti tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

L'esame consterà di una prova pratica che verterà sulla conoscenza dell'uso della strumentazione fondamentale per le misure idrauliche e per i rilievi di campagna.

La prova sarà effettuata con le modalità fissate dalla commissione esaminatrice, nella sede e nei giorni che verranno stabiliti dalla commissione stessa e che saranno comunicati ai singoli candidati mediante apposito avviso almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.

La commissione esaminatrice assegnerà ad ogni candidato, in base al risultato della prova pratica, un voto fino a 10/10.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato in essa la votazione di almeno 6/10.

La commissione dispone, inoltre, di 5/10 per la valutazione dei titoli di merito.

Costituiscono titoli di merito:

1) il servizio comunque prestato presso l'Amministrazione dei lavori pubblici;

2) i servizi civili comunque prestati presso altre amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

3) i diplomi di scuola tecnica e di specializzazione professionale.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova pratica con quello risultante dalla valutazione dei titoli di merito di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo.

Art. 6.

Per sostenere la prova di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito i documenti attestanti il possesso dei titoli validi ai fini della preferenza e precedenza nella nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

Art. 8.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autentica del titolo di studio di cui al precedente art. 2;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2), 4), dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina a sorvegliante idraulico in prova ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1980

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1980
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 35

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di . .) il . . . residente in . . . . . . (provincia di . .) via . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di sorvegliante idraulico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria atipica tecnica del genio civile, bandito con il decreto ministeriale in data 13 marzo 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 20 maggio 1980.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei sottoindicati titoli di merito e di precedenza o di preferenza di cui agli articoli 5 e 7 del presente bando.

Data, ...

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(4697)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli, a tredici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 15 dicembre 1973, n. 734;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 20 marzo 1980, n. 75;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, a tredici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Licenza di istruzione elementare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare la documentazione, in originale o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, idonea a comprovare i seguenti titoli valutabili:

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici;

c) servizi comunque prestati presso privati;

Titoli di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

g) idoneità in concorsi statali per esami;

h) diploma di dattilografia;

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonché documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli;

m) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze che la commissione di concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere.

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati dovranno presentare, entro il termine di cui al precedente art. 4, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

Il conseguimento di patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli dovrà essere documentato con fotocopie delle patenti stesse in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, oppure con certificati delle competenti prefetture, rilasciati in carta da bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili presentati o spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4, nonchè dei titoli valutabili non in regola con le norme sul bollo.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 8.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

L'idoneità si intende conseguita soltanto dai candidati che abbiano riportato in detta valutazione un punteggio non inferiore a sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria di merito viene formata in base al punteggio riportato da ciascun candidato idoneo nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a sei decimi debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e in regola con le disposizioni della legge sul bollo, attestanti il possesso degli eventuali titoli che, in base alla normativa vigente, diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella di candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o, se non ancora rilasciato, certificato della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizione, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato o in servizio permanente o continuativo delle Forze armate e Corpi di polizia sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

Art. 13.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente art. 12 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)*, dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,

purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati commessi in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1980

Il presidente: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 336

ALLEGATO

Schema di domanda
(in bollo da L. 2.000)

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente dal (1) . . . in . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a tredici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale in data 16 aprile 1980.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . presso . . . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) allega i sottoindicati documenti . . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (5) . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4740)

OSPEDALE « F. DEL PONTE » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Varese.

(1667/S)

OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(1668/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di ortorinolaringoiatria con sezione di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Cremona.

(1682/S)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(1683/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(1684/S)

OSPEDALE CIVILE DI SERRA S. BRUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di medicina generale;

due posti di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Serra S. Bruno (Catanzaro).

(1685/S)

OSPEDALI « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'ospedale di Mazara del Vallo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(1686/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(1687/S)

OSPEDALE « CHIARENZI » DI ZEVIO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Zevio (Verona).

(1670/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(1703/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. MIRA » DI CASORATE PRIMO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casorate Primo (Pavia).

(1666/S)

OSPEDALI « M. ASCOLI E S. TOMASELLI » DI CATANIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(1669/S)

OSPEDALI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso a due posti di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente di Napoli.

(1664/S)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(1665/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801360)